Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — Roma - Venerdì, 28 ottobre 1927 - Anno VI — Numero 250

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	» 70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern.* (Lias); *R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Ditta Biazzo-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galia.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Ministero delle finanze:

Bollettino delle obbligazioni 3 per cento per le ferrovie Livornesi della cessata società delle Strade Ferrate Romane.

Bollettino delle obbligazioni 3 per cento per la ferrovia Lucca-Pistoia della cessata società delle Strade Ferrate Romane.

Bollettino delle obbligazioni 5 per cento per la ferrovia Centrale Toscana ed Asciano-Grosseto della cessata società delle Strade Ferrate Romane.

Bollettino delle obbligazioni 3 per cento Comuni Romane della cessata società delle Strade Ferrate Romane.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2227.

REGIO DECRETO 6 ottobre 1927, n. 1932.

Istituzione di un ufficio di conciliazione in ciascuno degli ex comuni di Cesi, Collescipoli, Collestatte, Papigno, Piediluco, Stroncone e Torre Orsina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione in data 30 marzo 1927 (Anno V) con cui il podestà del comune di Terni chiede la istituzione di sette separati uffici di conciliazione con sede rispettivamente negli ex comuni di Cesi, Collescipoli, Collestatte, Papigno, Piediluco, Stroncone e Torre Orsina, aggregati a quello di Terni in virtù dell'art. 4 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927 (Anno V), n. 1, e con giurisdizione nel territorio di ciascuno dei detti ex comuni;

Visto il rapporto 19 maggio 1927 (Anno V), n. 196, del presidente della sezione di Corte di appello di Perugia, il quale, su conforme parere di quell'avvocato generale, propone la istituzione dei predetti uffici;

Visti l'art. 4 del decreto-legge 2 gennaio 1927 (Anno V), n. 1, e gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono istituiti nel comune di Terni i seguenti sette uffici di conciliazione negli ex comuni di Cesi, Collescipoli, Collestatte, Papigno, Piediluco, Stroncone e Torre Orsina, con giurisdizione rispettivamente nel territorio di ciascuno dei detti ex comuni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

Atti del Governo, registro 265, foglio 148. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2228.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 1935.

Approvazione di una variante al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il vigente piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della parte piana della città di Torino, approvato con legge 5 aprile 1908, n. 141, e modificato ed ampliato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 80;

Vista la domanda in data 21 maggio 1927 - Anno V, presentata da quel podestà, per ottenere l'approvazione di una variante al piano stesso, nei pressi dei viali Stupinigi, Re Umberto e Parigi, consistente tale variante nella soppressione di un tratto della via Rivalta, e del vincolo ad aiuola ora esistente sopra un terreno sito tra la via Rivalta medesima ed i corsi Stupinigi, Re Umberto e Parigi, allo scopo di cedere l'area risultante al Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano che ne usufruirà per l'ampliamento dell'ospedale di sua proprietà ivi esistente;

Ritenuta la regolarità del procedimento e l'assenza di reclami;

Ritenuto che l'antica proprietaria del terreno vincolato ad aiuola ha rinunziato al diritto della retrocessione del medesimo, a favore dell'ospedale Mauriziano;

Considerato che la variante, mentre permette l'ampliamento dell'ospedale in parola con notevole vantaggio dell'assistenza sanitaria della popolazione della città di Torino, non può recare pregiudizio alla viabilità ed all'igiene, in quanto a breve distanza dalla via Rivalta, da sopprimere, esiste l'ampio corso Parigi, che incrocia la via Stupinigi, in corrispondenza del cavalcavia della ferrovia Torino-Milano, ed il nuovo edificio prospetterà sullo spazioso corso Marsiglia;

Che pertanto è evidente la pubblica utilità dell'opera, per la cui esecuzione non può che essere stabilito lo stesso termine generale valevole per l'attuazione del piano vigente;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e visto l'art. 9 della legge 5 aprile 1908, n. 141;

Visto il voto 13 agosto 1927 - Anno V, n. 2231, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la variante al piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della parte piana della città di Torino, di cui alla su indicata domanda del podestà.

Art. 2.

Il Nostro Ministro proponente vistera il relativo progetto, in una planimetria in iscala 1:1500 a firma dell'ingegnere Scanagatta.

Art. 3.

Resta fermo il termine stabilito colla su citata legge per l'attuazione del piano generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 152. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2229.

REGIO DECRETO 6 ottobre 1927, n. 1934.

Facoltà al Regio commissario straordinario per il porto di Napoli di disciplinare il servizio delle guide e dei porta-bagagli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 lettera *b*) del R. decreto 25 marzo 1923, numero 1018, relativo alle attribuzioni conferite al Regio commissario straordinario per il porto di Napoli;
Visto il decreto del Ministro per le comunicazioni 12 agosto 1926, col quale il Regio commissario predetto venne anche incaricato di regolare e disciplinare ogni specie di lavoro svolgentesi nell'ambito del porto per l'imbarco, lo sbarco, il trasbordo, il deposito ed il movimento in genere delle merci e per le altre operazioni sussidiarie e complementari, determinandone le tariffe;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio commissario straordinario per il porto di Napoli; oltre ad esercitare i poteri attribuitigli dal R. decreto 25 marzo 1923, n. 1018, e dal decreto del Ministro per le comunicazioni 12 agosto 1926, provvederà, sentite le altre autorità interessate, a regolare e disciplinare il servizio delle guide e quello dei portabagagli sulle calate e banchine del porto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 150. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2230.

REGIO DECRETO 6 ottobre 1927, n. 1936.

Ampliamento territoriale del comune di Lascari mediante aggregazione di parti di territorio staccate dai comuni di Gratteri, Collesano, Campofelice di Roccella e Cefalù.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il territorio del comune di Lascari è ampliato mediante aggregazione di parti di territorio staccate dai comuni di Gratteri, Collesano, Campofelice di Roccella e Cefalù.
I confini fra questi ultimi comuni e quello di Lascari sono stabiliti in conformità della pianta planimetrica vistata in data 7 settembre 1927 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Palermo.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Palermo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali, nonchè alla separazione delle attività e passività fra i quattro Comuni anzidetti e quello di Lascari, su progetti da compilarsi dalle Amministrazioni interessate o, in difetto o in caso di disaccordo, di ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 153. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2231.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1933.

Istituzione di un separato ufficio di conciliazione in Partanna Mondello, frazione del comune di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del 19 ottobre 1926, con la quale il comune di Palermo chiede la istituzione di un separato ufficio di conciliazione con sede nella frazione Partanna Mondello, e con giurisdizione sul territorio della detta borgata, limitandosi correlativamente la circoscrizione territoriale, già attribuita all'ufficio con sede in frazione Pallavicino;

Visto il rapporto 24 gennaio 1927 - Anno V, del primo presidente della Corte d'appello di Palermo, il quale, su conforme parere del procuratore generale presso la Corte stessa, propone la istituzione del separato ufficio anzidetto;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre dello stesso anno, numero 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituito in Partanna Mondello, frazione del comune di Palermo, un separato ufficio di conciliazione con giurisdizione sul territorio della frazione stessa. Il confine fra il territorio di detto ufficio e quello esistente nella frazione Pallavicino sarà costituito da una linea che, partendo dal mare, rasentando le falde del monte Pellegrino e procedendo per le vie delle Saline, Martini, Massei, via Partanna fino a Castelforte, via Pescia e via San Nicola, raggiunge il confine della frazione « Tommaso Natale e Sferra Cavallo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 149. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2232.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. **1912**.

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Capriglio.

N. 1912. R. decreto 7 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Capriglio.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2233.

REGIO DECRETO 22 settembre 1927, n. **1928**.

Soppressione ed istituzione di Regi consolati e Regi vice consolati.

N. 1928. R. decreto 22 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, i Regi consolati di 2ª categoria in Ottawa (Canadà) e Colombo (Ceylon) sono soppressi, e sono istituiti in loro sostituzione: un Regio consolato di 1ª categoria di 1ª classe in Ottawa (Canadà) con giurisdizione sulla città di Ottawa e sulla provincia dell'Ontario, con l'assegno da corrispondere al titolare fissato in annue L. 30,000 e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese d'ufficio in L. 16,000 oro annue; ed un Regio consolato di 1ª categoria di 2ª classe in Colombo con giurisdizione sull'isola di Ceylon, con l'assegno da corrispondere al titolare fissato in annue L. 24,000 e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso in lire 12,000 oro annue.

Sono istituiti altresì: un Regio vice consolato nella residenza di Karaki alle dipendenze del Regio consolato di 1ª categoria di 2ª classe in Bombay, con l'assegno annuo da corrispondere al titolare fissato in L. 18,000 e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese di ufficio in L. 10,000 oro annue; ed un Regio consolato di 1ª categoria di 2ª classe in Madras ed un altro in Rangoon, con l'assegno da corrispondere ai titolari fissato in annue L. 25,000 per ciascun posto e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese d'ufficio in L. 12,000 oro annue, parimenti per ciascun posto.

Il decreto medesimo avrà effetto dalla sua data.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2234.

REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. **1911**.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ricovero vecchi indigenti Annunziata Banchettini », in Orte.

N. 1911. R. decreto 8 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ricovero vecchi indigenti Annunziata Banchettini », con sede in Orte, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione degli Ospedali uniti di Orte, e ne è approvato, con modificazioni, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2235.

REGIO DECRETO 22 settembre 1927, n. **1926**.

Istituzione di un Regio vice consolato nella residenza di Sussak.

N. 1926. R. decreto 22 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, dalla data del decreto stesso viene istituito un Regio vice consolato nella residenza di Sussak alle dipendenze del Regio consolato generale in Zagabria, con l'assegno annuo da corrispondere al titolare in L. 12,000 lorde e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese d'ufficio in L. 4000 annue.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2236.

REGIO DECRETO 22 settembre 1927, n. **1927**.

Istituzione di un Regio vice consolato nella residenza di Tripoli di Soria.

N. 1927. R. decreto 22 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, dalla data del decreto stesso viene istituito un Regio vice consolato nella residenza di Tripoli di Soria alle dipendenze del Regio consolato generale in Beirut, con l'assegno annuo da corrispondere al titolare in L. 10,000 lorde e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese d'ufficio in L. 5000 annue.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1927.
Numero e sedi delle Sezioni territoriali delle costruzioni e degli approvvigionamenti, istituite per la sorveglianza della costruzione del materiale aeronautico di cui al R. decreto 23 luglio 1927, n. 1567.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sull'ordinamento della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 7 agosto 1925, n. 1503, sulla giurisdizione degli enti territoriali aeronautici;
Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1779, concernente la fissazione delle sedi delle sezioni del Genio aeronautico;
Visto il R. decreto 23 luglio 1927, n. 1567;

Decreta:

Art. 1.

Le Sezioni territoriali delle costruzioni e degli approvvigionamenti, istituite per provvedere alla sorveglianza della costruzione del materiale aeronautico giusta l'art. 2 del R. decreto 23 luglio 1927, n. 1567, sono stabilite in numero di tre, con sede rispettivamente a Torino, Milano e Napoli.

Art. 2.

Per la gestione di cui all'art. 3 del soprarichiamato R. decreto 23 luglio 1927, e salvo l'eccezione prevista dal successivo comma del presente articolo, le Sezioni di nuova costituzione dei servizi del materiale e degli aeroporti e quelle del demanio, alla dipendenza dei Comandi di Z.A.T., aventi sede rispettivamente in Milano, Padova e Roma, nonchè le Sezioni territoriali delle costruzioni e degli approvvigionamenti di Torino e Napoli, hanno ciascuna un ufficio per il servizio amministrativo-contabile e di cassa ad esse Sezioni pertinente.
L'ufficio amministrativo-contabile della Sezione del demanio di Milano provvede anche alla gestione amministrativo-contabile e di cassa della locale Sezione territoriale delle costruzioni e degli approvvigionamenti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1927.
Aggiunta alle disposizioni in vigore circa il funzionamento degli Uffici del lavoro nei porti del Regno.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visti i decreti Ministeriali 26 aprile 1925; 12 settembre 1925; 3, 13, 29 gennaio 1926; 2, 5, 14 e 18 febbraio 1926; 14 aprile 1926; 12 luglio 1926; 12 agosto 1926; 5 marzo 1927, e 23 agosto 1927, coi quali venivano istituiti gli Uffici del lavoro nei porti di Livorno, Porto Santo Stefano, Savona, Spezia, Civitavecchia, Catania, Siracusa, Trapani, Messina, Salerno, Ancona, Porto Empedocle, Palermo, Bari, Imperia, Brindisi, Molfetta, Barletta, Fiume, Napoli, Torre Annunziata e Ravenna;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Quando il limitato numero dei lavoratori iscritti nei ruoli di un porto o le sopravvenute esigenze del traffico richiedano un aumento di mano d'opera e vi concorrano particolari condizioni locali, il Ministro per le comunicazioni, sentito il Ministro per l'economia nazionale, potrà concedere, caso per caso, che l'iscrizione dei lavoratori sia fatta a prescindere dai limiti di età previsti dai provvedimenti istitutivi degli Uffici del lavoro.

Art. 2.

Nei porti di Imperia, Torre Annunziata, Brindisi, Bari, Molfetta, Barletta, Ancona, Ravenna, Messina, Palermo e Porto Empedocle le operazioni di stivaggio e tiraggio delle merci a bordo dei velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate potranno essere compiute dai rispettivi equipaggi, quando ne sia fatta richiesta dai capitani all'Ufficio del lavoro.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1927.
Divisione dei Comuni della provincia di Rovigo in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 34 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria;
Visto l'art. 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, sulla conservazione del nuovo catasto;
Visto il prospetto, compilato di accordo fra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette, pel riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Rovigo, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni;
Ritenuto che la ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, alla importanza ed al numero dei Comuni;

Decreta:

E' approvato l'annesso prospetto di riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Rovigo, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

SEZIONE TECNICA CATASTALE DI ROVIGO.

Ripartizione dei Comuni della provincia nei cinque gruppi previsti dall'art. 116 del regolamento 26 gennaio 1902 nei quali avranno luogo successivamente le verificazioni periodiche

1° Gruppo - Anno 1928	2° Gruppo - Anno 1929	3° Gruppo - Anno 1930	4° Gruppo - Anno 1931	5° Gruppo - Anno 1932
Comuni	Comuni	Comuni	Comuni	Comuni
1. Rovigo	1. Polesella	1. Badia Polesine	1. Massa Superiore	1. Adria
2. Arquà Polesine	2. Bellombra (2)	2. Lendinara.	2. Occhiobello	2. Ariano Polesine
3. Boara Polesine	3. Ca' Emo (2)	3. Bagnolo Po	3. Bergantino	3. Bottrighe
4. Borsea	4. Ceregnano	4. Cauda	4. Calto	4. Contarino
5. Bosaro	5. Crespino	5. Castelguglielmo	5. Canaro	5. Corbola
6. Buso	6. Frassinelle	6. Crocetta	6. Castelnovo Bariano	6. Donada
7. Concadirame	7. Gavello	7. Fratta	7. Cesenelli	7. Loreo
8. Costa di Rovigo	8. Guarda Veneto	8. Giacciano con Baruchella	8. Ficarolo	8. Porto Tolle
9. Grignano	9. Papozze	9. Ramodipalo	9. Fiesso Umberto (3)	9. Rosolina
10. Lusia (1)	10. Pettorazza (2)	10. Pincara	10. Gaiba	10. Taglio di Po
11. S. Martino di Ven.	11. Pontecchio	11. Salvaterra	11. Melara	
12. Villamarzana	12. S. Apollinare	12. S. Bellino	12. Salara	
13. Villanova del Ghebbo (1)	13. Villadose	13. Taccenta	13. Stienta	
	14. Villanova March.	14. Villa d'Adige		

(1) Del distretto di Lendinara - (2) Del distretto di Adria - (3) Del distretto di Rovigo.

Rovigo, 11 luglio 1927 - Anno V

L'Ingegnere capo: BARALDI.

Roma, addì 21 agosto 1927 - Anno V

Visto, si approva.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1927.

Data di entrata in vigore delle norme per l'ordinamento e il funzionamento della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 21 delle norme per l'ordinamento e il funzionamento della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, approvato col decreto Interministeriale 10 ottobre 1927;

Decreta:

L'entrata in vigore delle norme per l'ordinamento e il funzionamento della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, di cui alla premessa, avrà luogo col giorno 14 novembre 1927.

Nello stesso giorno il Banco di Napoli prenderà in consegna gli uffici ed archivi delle Casse e dell'istituto di credito agrario fusi nella Sezione a mente dell'art. 14, n. 8, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, assumendo ogni attività e passività dei medesimi, previa redazione di regolare inventario.

Nelle operazioni di consegna e d'inventario le Casse ed istituto di credito agrario fusi nella Sezione, saranno rappresentati dai loro legali rappresentanti, assistiti dal direttore e da un componente del Collegio dei revisori dei conti, che sottoscriveranno i relativi verbali.

Roma, addì 26 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1927.

Delegazioni agli ingegneri capi dei distretti minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 2, 5, 12 e 54 del R. decreto 29 luglio 1927 - Anno V, n. 1443, concernente la riforma della legislazione mineraria del Regno;

Decreta:

Art. 1.

Agli ingegneri capi dei distretti minerari del Regno, sempre che avverso le istanze non siano prodotte opposizioni e le ricerche debbansi eseguire fuori dei territori indicati nell'art. 54 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie e di eventuale utilizzazione delle sostanze estratte per le seguenti sostanze della prima categoria;

Minerali metalliferi, fatta eccezione del ferro e del rame; minerali di arsenico e di solfo; grafite; fosfati; sali alcalini semplici e complessi e loro associati, fatta eccezione della leucite; caolino; magnesite; fluorina; baritina; talco; asbesto; marna da cemento.

Art. 2.

L'ingegnere capo del distretto minerario, nel rilasciare il permesso di ricerca o di utilizzazione indicato nell'articolo

precedente, ne trasmette contemporaneamente copia alla Direzione generale dell'industria e miniere.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1927 - Anno V.

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Tiel Mondina in provincia del Friuli.

Con decreto n. 8037 del 25 ottobre 1927 (V) il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica Tiel Mondina in provincia del Friuli, deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 20 febbraio 1927, sopprimento d'ufficio, giusta la facoltà consentita dall'art. 75 del testo unico 30 dicembre 1923, numero 3256, il primo capoverso degli articoli 15 e 27, perchè ivi si designa come membro di diritto del Consiglio dei delegati e della Deputazione il rappresentante governativo che il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di nominare a norma dell'art. 6 del decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 191, mentre, appunto perchè si tratta di una facoltà discrezionale del Ministero, il Consorzio non può tenerne conto per la costituzione dei suoi organi, finchè il Ministero stesso non se ne sia avvalso.

Approvazione dello statuto del Consorzio idraulico del secondo circondario polesine San Giorgio.

Con decreto Ministeriale del 13 ottobre 1927, n. 6834, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio idraulico del secondo circondario polesine San Giorgio, deliberato dal Consiglio straordinario in adunanza del 16 maggio 1927.

Il detto Ministero ha soppresso l'ultimo capoverso dell'art. 9 ed ha modificato l'ultimo comma dell'art. 11 nel senso di attribuire, in caso di usufrutto separato dalla proprietà, il diritto di intervento nell'assemblea al proprietario o all'usufruttuario, a seconda che all'uno o all'altro spetti di sostenere le spese della bonificazione.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo di cauzione da parte della Compagnia generale italiana, società di assicurazioni marittime, in Genova.

La Compagnia generale italiana, società anonima di assicurazioni marittime, in liquidazione, con sede in Genova, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati compresi nel portafoglio italiano asserendo di non aver rapporti pendenti con assicurati diretti e di aver estinto ogni e qualsiasi impegno derivante dalle operazioni di assicurazioni compiute nel Regno.

Si invita chiunque possa aver interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso alla Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito - Divisione assicurazioni private (Ministero economia nazionale) non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Roma, 14 luglio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 27 ottobre 1927 - Anno V

Francia	71.89	Belgrado	32.30
Svizzera	353.15	Budapest (Pengo)	3.20
Londra	89.175	Albania (Franco oro)	355 —
Olanda	7.37	Norvegia	4.83
Spagna	314.05	Russia (Cervonetz)	95.75
Belgio	2.55	Svezia	4.94
Berlino (Marco oro)	4.37	Polonia (Sloty)	206 —
Vienna (Schillinge)	2.5875	Danimarca	4.91
Praga	54.30	Rendita 3,50 %	70.70
Romania	11.15	Rendita 3,50 % (1902)	64.75
Peso argentino (Oro	17.77	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino (Carta	7.815	Consolidato 5 %	82.95
New York	18.314	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.33	Obbligazioni Venezie 3,50 %	71.80
Oro	353.37		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 75.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data della ricevuta: 5 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione della ricevuta: Gasparri Virgilio, per incarico — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita: L. 49 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data della ricevuta: 5 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione della ricevuta: Gasparri Virgilio, per incarico — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 35 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 459 — Data della ricevuta: 26 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Della Corte Francescantonio fu Antonio — Titoli del debito pubblico: un certificato d'usufrutto — Ammontare della rendita: L. 119 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2302 — Data della ricevuta: 16 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Chiarelli Lucia Adelaide fu Guelfo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 40 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 166 — Data della ricevuta: 9 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Mantova — Intestazione della ricevuta: Clerici Bagozzi dott. Innocenzo fu Angelo per conto del comune di Asola — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Ammontare della rendita: L. 2009 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 573 — Data della ricevuta: 3 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Ruggiero Raffaele fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 133 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 ottobre 1927 - Anno V

Il direttore generale: A. CERESA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per la composizione di un soggetto cinematografico di argomento aviatorio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Considerata l'opportunità di diffondere nel Paese i progressi raggiunti dall'aeronautica e le possibilità dell'aviazione nel campo pratico sia civile che militare;

Visto l'importanza che al fine della diffusione ha il cinematografo;

Sentito il parere del Consiglio direttivo della Cinemateca di propaganda e cultura militare istituita in seno all'Istituto « L.U.C.E. »;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per la composizione di un soggetto cinematografico di argomento aviatorio.

Art. 2.

Il soggetto deve essere inspirato al più puro patriottismo ed essere pervaso di spirito fascista. Inoltre il soggetto stesso deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere disposto in modo che gli argomenti aviatori non risultino accessori bensì principali;

b) contenere elementi drammatici e comici che destino gli intimi sentimenti del popolo e che siano moralmente ineccepibili e che mantengano alto il decoro degli aviatori siano militari siano civili;

c) contenere qualche elemento epico di imprese aviatorie pacifiche e di imprese aviatorie guerresche (anche dell'ultima guerra europea) senza però che esso predomini desiderando che il pubblico apprezzi l'aviazione anche all'infuori del suo aspetto eroico ma piuttosto per la sua consistenza pratica;

d) essere di facile attuazione. A tal fine dovrà agire il minor numero possibile di attori e le scene dovranno avvenire di preferenza in ambienti esterni od in ambienti che non richiedano difficili e costose costruzioni;

e) incoraggiare l'avviamento alla carriera militare aeronautica e l'avviamento alle professioni e mestieri aviatori;

f) dimostrare la sicurezza raggiunta dai trasporti aerei e la loro utilità nelle contingenze quotidiane;

g) semplificare la futura potenza offensiva dell'arma dell'aria e i mezzi di difesa occorrenti;

h) mettere in azione tutti i velivoli di nazionalità e costruzione italiana;

i) preparare didascalie espressive ma sobrie e non enfatiche.

Art. 3.

La composizione del soggetto deve richiedere non meno di 1000 metri di film nè più di 1500 metri.

Art. 4.

Il 1° dicembre 1927 scade il termine utile per la presentazione dei lavori che devono essere presentati al Ministero dell'aeronautica - Ufficio stampa (via Agostino De Pretis, n. 45, a Roma); chiusi in una busta sigillata, contraddistinta con un motto od un sigla. Una seconda busta, pure sigillata, deve contenere il nome, cognome, la qualifica e il recapito dell'autore.

Art. 5.

All'autore del « soggetto » giudicato migliore sarà corrisposto un premio di L. 2500. La relativa spesa sarà posta a carico del capitolo n. 38 del bilancio del Ministero dell'aeronautica per il corrente esercizio finanziario.

Art. 6.

La film sarà realizzata dall'Istituto « L.U.C.E. ».

L'autore del soggetto avrà il diritto di far comparire il proprio nome sopra il frontespizio della film e sopra i cartelloni e le altre stampe per la pubblicità della film stessa.

Art. 7.

La Commissione di esami dei lavori presentati sarà nominata dal Ministero dell'aeronautica e comprenderà un rappresentante dell'Ufficio stampa, un rappresentante dell'Istituto « L.U.C.E. » e tre rappresentanti del Consiglio direttivo della Cinemateca militare di propaganda.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 agosto 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BALBO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.